REGOLAMENTO (CEE) N. 1800/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1992

che modifica gli importi compensativi adesione fissati nel settore dello zucchero dal regolamento (CEE) n. 581/86

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 469/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali del regime degli importi compensativi adesione nel settore dello zucchero [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1716/91 del Consiglio, del 13 giugno 1991, concernente il ravvicinamento ai prezzi comuni dei prezzi dello zucchero e della barbabietola da zucchero applicabili in Spagna [2], prevede che per il calcolo degli importi compensativi adesione di cui all'articolo 72, punto 1 dell'atto di adesione, durante la prima tappa di detto ravvicinamento, per quanto riguarda lo zucchero si deve intendere per la Spagna quale « prezzo comune », ai sensi dell'articolo stesso, il prezzo d'intervento dello zucchero bianco fissato per le zone non deficitarie della Comunità aumentato di un importo, espresso in zucchero bianco, di 0,56 ECU/100 kg per la campagna di commercializzazione 1992/1993 e per quanto riguarda la barbabietola si intende quale « prezzo comune », il prezzo di base della barbabietola fissato per la Comunità aumentato di un importo di 0,728 ECU/t per la campagna di commercializzazione 1992/1993 ; che per quanto riguarda il Portogallo, i prezzi istituzionali della barbabietola e dello zucchero sono allineati sui prezzi comuni a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1992/1993 ;

considerando che il ravvicinamento dei prezzi precitati alla data del 1° luglio 1992 rende necessario l'adeguamento degli importi compensativi adesione fissati dal regolamento (CEE) n. 581/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione e che fissa tali importi nel settore dello zucchero [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/91 [4] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 581/86 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 32.
[2] GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 18.
[3] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 27.
[4] GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 57.

ALLEGATO

Codice NC	Tabella (2)	Codice addizionale (2)	Importi compensativi « adesione » da riscuotere (−) o da versare (+) nei seguenti scambi	
			dalla Spagna verso i paesi terzi o verso gli altri Stati membri	dai paesi terzi o dagli altri Stati membri verso la Spagna
			ECU/1 000 kg	
1212 91 10			+ 5,35	− 5,35
ex 1212 91 90 (1)			+ 19,80	− 19,80
			ECU/100 kg	
1701 91 00	17-6	7337		
1701 99 10	17-7	7340	+ 6,00	− 6,00
1701 99 90				
1701 11 10				
1701 11 90	17-5	7334	+ 5,52	− 5,52
1701 12 10		7335		
1701 12 90				
			Importi compensativi di base in ecu da prendere in considerazione per scaglione di 1 %, secondo il caso, di tenore di saccarosio o di zucchero estraibile e per 100 kg netti di prodotti considerati	
1702 60 90	17-10	7346		
1702 90 90		7347		
1702 90 60	17-11	7350		
		7351	+ 0,060	− 0,060
1702 90 71	17-12	7355		
		7356		
2106 90 59	21-6	7424		
		7425		

(1) Barbabietole da zucchero disseccate o in polvere con un tenore di saccarosio, rapportato alla sostanza secca, almeno del 50 %.

(2) Vedi appendice dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1641/91 della Commissione (GU n. L 153 del 17. 6. 1991, pag. 1).